

## ALLEGATO C

### Modifiche alla DGR 564/00 e ss.mm.ii in materia di autorizzazione al funzionamento

La legge n. 205 del 27 dicembre 2017, così come modificata dalla legge 30 dicembre 2018, n. 145 all'art 1 comma 517 (legge di bilancio 2019), chiarisce al comma 594 dell'art 1 che "l'educatore professionale socio-pedagogico e il pedagogo operano nei servizi e nei presidi socio-educativi e socio-assistenziali, nei confronti di persone di ogni età, prioritariamente nei seguenti ambiti: educativo e formativo; scolastico; socio-assistenziale, limitatamente agli aspetti socio-educativi, nonché al fine di conseguire risparmi di spesa, nei servizi e nei presidi socio-sanitari e della salute limitatamente agli aspetti socio-educativi..."

A partire dal 1° gennaio 2019 (data di entrata in vigore della legge di modifica), pertanto, le comunità di ambito socio-assistenziale, limitatamente agli aspetti socio-educativi, nonché socio-sanitarie e della salute limitatamente agli aspetti socio-educativi potranno assumere, nel ruolo di educatori solo figure professionali di educatore socio pedagogico o socio sanitario e di pedagogo, dotati delle lauree indicate ai commi 595 e 596 dell'art. 1 della legge 205/17.

Precedentemente al 1° gennaio 2018 era vigente solo la normativa regionale, dunque, come dispone il Piano sociale nazionale, allegato A al decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 26 novembre 2018, "...gli educatori già in servizio con titoli precedentemente normati dalle regioni potranno continuare legittimamente ad operare."

Pertanto il paragrafo 5.2.1 REQUISITI COMUNI RIGUARDANTI IL PERSONALE della DGR 564/00 in materia di autorizzazione al funzionamento è integrato come indicato in corsivo per le parti riguardanti l'educatore:

#### "5.2.1 REQUISITI COMUNI RIGUARDANTI IL PERSONALE

...

Il personale addetto alle funzioni socio-assistenziali, socio-sanitarie ed educative è di norma il seguente:

- addetto all'assistenza di base in possesso dell'attestato regionale di qualifica (OSS, OTA, ADB);
- animatore in possesso dell'attestato regionale di qualifica;
- responsabile di attività assistenziali in possesso di certificato regionale di specializzazione o di attestato regionale di frequenza;
- coordinatore responsabile di struttura in possesso di adeguata formazione ed esperienza professionale valutabile dal curriculum posseduto;
- istruttore per specifiche Attività;
- *educatore.*

*Per quanto attiene l'educatore, dal 1 Gennaio 2018, data di entrata in vigore della Legge*

*205/2017, successivamente modificata dalla Legge 145/2018 art.1 comma 517, devono essere presenti, secondo i requisiti specifici delle singole tipologie di servizio, educatori professionali in ottemperanza a quanto richiesto dalla legge 205/2017 e fatto salvo quanto previsto dalla stessa legge a tutela di chi è in servizio o lo ha svolto entro il 31/12/2017.*

*La qualifica di educatore professionale socio-pedagogico è attribuita con laurea L19 e la qualifica di educatore professionale socio-sanitario è attribuita a seguito del rilascio del diploma di laurea abilitante di un corso di laurea della classe L/SNT2 Professioni sanitarie della riabilitazione, fermo restando quanto previsto dal regolamento di cui al decreto del Ministro della sanità 8 ottobre 1998, n. 520.*

*Tale qualifica è inoltre conseguente a diplomi di laurea equipollenti, ai sensi di un provvedimento statale, anche successivo all'entrata in vigore del presente atto.*

*Il personale in servizio al 31.12.2017 con il ruolo di educatore, ricoperto secondo la normativa regionale in vigore alla medesima data, continua ad operare secondo tale normativa, anche in strutture diverse dalla originaria nell'ambito di quelle normate dalla presente direttiva.*

*Nelle strutture per le persone con disabilità, in relazione al progetto gestionale del servizio ed a specifici bisogni da parte dell'utenza (ad es. autismo) in sostituzione degli operatori con qualifica di educatore professionale possono essere previsti operatori con il diploma di laurea triennale in Scienze e tecniche psicologiche con un curriculum adeguato.*

*Nelle sole strutture per la salute mentale di cui al punto 5 e 6 della parte II del presente atto sono inoltre riconosciuti come validi altri attestati rilasciati dalla Regione Emilia-Romagna al termine dei percorsi di riqualificazione per operatori delle comunità terapeutiche/strutture semiresidenziali e residenziali per persone dipendenti da sostanze d'abuso."*

...